

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.45425261
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per

PAVIGLIANITI TERESA (Codice Fiscale: PVGTRS90R42F112D), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliata presso il suo Studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.45425261 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ricorrente -

Contro

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona del Rettore pro tempore.

- Resistente -

E nei confronti di

Cafisi Marco, Corongiu Giulia e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

A) del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, giusto bando dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", concernente "Anno accademico 2022/2023. Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento" (**doc. n. 1**);

B) della graduatoria definitiva, pubblicata in data 12 ottobre 2022, degli ammessi ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, per il V anno di corso (**doc. n. 2**), nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile alla iscrizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) della errata e/o parziale valutazione della carriera universitaria di provenienza e del curriculum formativo di parte ricorrente, da parte dell'Università in epigrafe, in relazione alla domanda di partecipazione della odierna istante alla procedura concorsuale riferita all'ammissione al V anno del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, nonché dei relativi atti e verbali relativi a tale valutazione;

D) della Nota dell'Università in epigrafe di riscontro, nonché di tutti i documenti ad essa allegati (**doc. n. 3**), trasmessi a parte ricorrente a seguito di apposito accesso agli atti (**doc. n. 4**), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

E) di tutti gli atti e/o verbali, ivi compresi quelli allegati alla Nota di Ateneo di cui alla lettera D) (allegato 1, verbale in data 11.10.2022 redatto dalla Commissione nominata di concerto tra i Presidi delle n. 3 Facoltà di Medicina di Sapienza nel corso della seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina il giorno 27.07.2022; verbale del 27.07.2022, di nomina della Commissione); nonché anche quelli non oggetto di espressa ostensione e/o non conosciuti, relativi alle procedure di selezione in questione, nonché di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

F) del bando, emanato dall'Università indicata in epigrafe, relativo alle procedure di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, recante: *“Anno accademico 2022/2023. Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento”*, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) delle modalità e termini di presentazione delle domande, e dei criteri di valutazione delle candidature e dei curricula, adottati dall'Ateneo e dalla Commissione all'uopo preposta, ai fini della predisposizione della graduatoria finale per l'accoglimento o meno delle istanze di iscrizione in questione, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali;

H) della valutazione delle istanze dei candidati da parte della Commissione all'uopo nominata, ivi compresa quella di parte ricorrente, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali;

I) della determinazione dell'Università in epigrafe del numero dei posti per trasferimento, passaggio e/o iscrizione ad anno successivo al primo, a valere sul corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2022/2023, degli atti ed i verbali a tale determinazione relativi e dell'istruttoria compiuta a tale riguardo;

L) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo (segnatamente il V) del corso di laurea in medicina e chirurgia, presso l'Università in epigrafe.

FATTO

L'odierna parte ricorrente presentava istanza per l'iscrizione/trasferimento ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, indetta con decreto-bando dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" richiamato in epigrafe, in quanto studentessa iscritta al V anno di Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" (Tirana).

In particolare, la predetta istante presentava domanda, e quindi concorreva, per l'iscrizione al V anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università in epigrafe.

Tuttavia, alla data della pubblicazione della graduatoria, avvenuta il giorno 12 ottobre, parte ricorrente veniva a conoscenza del suo mancato raggiungimento della posizione utile alla iscrizione/trasferimento.

In particolare, nella graduatoria relativo all'accesso al V anno, **la ricorrente – inspiegabilmente – veniva inserita in due posizioni differenti, sia alla posizione n. 33, sia alla posizione n. 35, con valutazioni di esami e di CFU differenti (!).**

Più precisamente, le veniva attribuita la seguente duplice valutazione:

a) valutazione 1

POSIZIONE	33
MATRICOLA	2073093
TEST SUPERATO SI/NO	NO
ESAMI SOSTENUTI	16
ESAMI PREVISTI	25
% ESAMI SOSTENUTI	64,0%
CFU	158
CONGRUENZA PROGRAMMA TOTALE/PARZIALE	Parziale
FUORI CORSO SI/NO	NO
DATA DI NASCITA	02/10/1990
PROVENIENZA	Medicina
ESITO	IDONEO

b) valutazione 2

POSIZIONE	35
MATRICOLA	2073093
TEST SUPERATO SI/NO	NO
ESAMI SOSTENUTI	14
ESAMI PREVISTI	23

% ESAMI SOSTENUTI	60,9%
CFU	162
CONGRUENZA PROGRAMMA TOTALE/PARZIALE	Parziale
FUORI CORSO SI/NO	NO
DATA DI NASCITA	02/10/1990
PROVENIENZA	Medicina
ESITO	IDONEO

Non ritenendo corrette le predette valutazioni, l'odierna ricorrente formulava istanza di accesso agli atti (**cf. doc. n. 4**), volta a conoscere tutti gli atti e i verbali della Commissione di Ateneo all'uopo preposta, relativi alla valutazione delle domande presentate dai candidati, con specifico riferimento a quella dell'odierna istante e a quelle dei candidati poi dichiarati assegnati; tutti gli atti e i verbali relativi alle operazioni di redazione della graduatoria in questione.

L'Università, con Nota di riscontro (**cf. doc. n. 3**), procedeva ad un (lacunoso) riscontro affermando quanto segue: *“In relazione all’istanza di accesso agli atti in oggetto, si trasmette in allegato in formato elettronico: 1. copia conforme del verbale in data 11.10.2022 redatto dalla Commissione nominata di concerto tra i Presidi delle n. 3 Facoltà di Medicina di Sapienza nel corso della seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina il giorno 27.07.2022; 2. estratto del verbale di cui al punto 1. Si comunica che la Commissione stante l’elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando pubblicata il 12 ottobre u.s. e attualmente visibile al seguente indirizzo web, <https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria> nella bacchetta: AVVISO IMPORTANTE - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AVVISO DI TRASFERIMENTO PER POSTI DISPONIBILI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - A.A. 2022/2023. Si comunica inoltre che l’eventuale richiesta di ostensione di ulteriori documenti, con particolare riferimento alla documentazione allegata da ciascuno dei candidati alla domanda di partecipazione, non può essere accolta perché la richiesta appare manifestamente onerosa, sproporzionata e tale da comportare un carico di lavoro irragionevole idoneo a interferire con il regolare operato di questa Amministrazione”*.

Ciò premesso, anche alla luce dell'esame dei limitati atti oggetto di ostensione, il diniego alla immatricolazione al V anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, presso

l'Università in epigrafe, nonché gli atti impugnati, risultano essere illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi

DIRITTO

I

Illegittima valutazione della domanda della ricorrente e del conseguente mancato accoglimento della stessa, ai fini della predisposizione della graduatoria per l'iscrizione al V anno di medicina e chirurgia per l'a.a. 2022/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Bando di ammissione ad anni successivi al primo a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Illogicità – Difetto di motivazione – Carenza e/o insufficiente motivazione.

I.1. Con la presente censura si contesta la non corretta ed illegittima valutazione, da parte dell'Ateneo in epigrafe, della domanda di partecipazione, presentata dall'odierna ricorrente, ai fini dell'ammissione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, a.a. 2022/2023, giusta procedura di selezione "Anno accademico 2022/2023. Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento".

Invero, come esposto nella premessa in fatto, la ricorrente ha presentato istanza per l'iscrizione/trasferimento ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, indetta con il suddetto decreto-bando dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in quanto studentessa iscritta al V anno di Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" (Tirana).

In particolare, la predetta istante ha presentato regolare domanda per l'iscrizione al V anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università in epigrafe.

Tuttavia, nella graduatoria pubblicata il giorno 12 ottobre, relativa all'accesso al V anno, **parte ricorrente non si vedeva collocata in posizione utile alla iscrizione/trasferimento ed – inspiegabilmente – veniva inserita, addirittura, in due posizioni differenti, sia alla posizione n. 33, sia alla posizione n. 35, con valutazioni di esami e di CFU differenti (!!).**

Più precisamente, le veniva attribuita la seguente duplice valutazione:

a) valutazione 1

POSIZIONE	33
MATRICOLA	2073093

TEST SUPERATO SI/NO	NO
ESAMI SOSTENUTI	16
ESAMI PREVISTI	25
% ESAMI SOSTENUTI	64,0%
CFU	158
CONGRUENZA PROGRAMMA TOTALE/PARZIALE	Parziale
FUORI CORSO SI/NO	NO
DATA DI NASCITA	02/10/1990
PROVENIENZA	Medicina
ESITO	IDONEO

b) valutazione 2

POSIZIONE	35
MATRICOLA	2073093
TEST SUPERATO SI/NO	NO
ESAMI SOSTENUTI	14
ESAMI PREVISTI	23
% ESAMI SOSTENUTI	60,9%
CFU	162
CONGRUENZA PROGRAMMA TOTALE/PARZIALE	Parziale
FUORI CORSO SI/NO	NO
DATA DI NASCITA	02/10/1990
PROVENIENZA	Medicina
ESITO	IDONEO

Ebbene, con specifico riferimento ai criteri ed alle modalità di valutazione delle domande di candidati, il bando (**cfr. doc. n. 1**) prevedeva quanto segue: “5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI Le domande saranno esaminate da apposita Commissione delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia. Qualora il numero delle domande di trasferimento e di riconoscimento della carriera pregressa valutate idonee sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili per ciascuna annualità, come indicati al punto 3 del presente Avviso, esse saranno accolte d'ufficio. Pertanto, non si procederà alla selezione. Nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori ai posti disponibili, la Commissione formulerà una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio che tenga conto dei seguenti parametri in ordine di importanza: 1.

Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi; 2. Candidati non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi; 3. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 4. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 5. Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, già vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 6. Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 7. Candidati iscritti ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di lauree in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, non

vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 8. Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori, o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 9. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza; 10. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti; 11. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire; 12. I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie 13. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani. La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, invierà il verbale conclusivo alla Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria indicando per ognuno degli studenti richiedenti il trasferimento l'anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente sulla base dei requisiti indicati dal Regolamento del Corso di Laurea".

In ragione di tale articolata procedura di valutazione delle domande dei candidati, parte ricorrente – come detto – volendo avere contezza delle ragioni del mancato accoglimento della propria domanda, formulava istanza di accesso agli atti (**cf. doc. n. 4**), volta a conoscere tutti gli atti e i verbali della Commissione di Ateneo all'uopo preposta, relativi alla valutazione delle domande presentate dai candidati, con specifico riferimento a quella

dell'odierna istante e a quelle dei candidati poi dichiarati assegnati; tutti gli atti e i verbali relativi alle operazioni di redazione della graduatoria in questione.

Sul punto – a fronte della (legittima) richiesta di parte ricorrente – l'Università resistente, del tutto candidamente, ha dichiarato ed ammesso che non esistono le schede di valutazione dei singoli candidati, le quali non risultano essere state in alcun modo redatte.

In particolare, l'Università ha testualmente affermato nella propria Nota di riscontro (cfr. doc. n. 3): “... Si comunica che **la Commissione stante l'elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato** ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando pubblicata il 12 ottobre u.s. e attualmente visibile al seguente indirizzo web, <https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria> nella bacchetta: AVVISO IMPORTANTE - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AVVISO DI TRASFERIMENTO PER POSTI DISPONIBILI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - A.A. 2022/2023”.

Mentre i verbali allegati a tale Nota di riscontro: l'uno è relativo alla “copia conforme del verbale in data 11.10.2022 redatto dalla Commissione nominata di concerto tra i Presidi delle n. 3 Facoltà di Medicina di Sapienza nel corso della seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina il giorno 27.07.2022”, il quale non fa altro che richiamare i criteri di valutazione delle domande; l'altro è relativo all’“estratto del verbale di cui al punto 1”, riguarda la nomina della Commissione.

Ad ogni modo, quanto oggetto di ostensione da parte dell'Università, in alcun modo attiene alle concrete operazioni di valutazione delle singole domande dei candidati e, men che meno, quella di parte ricorrente.

Ebbene, è di tutta evidenza **l'illegittimità di siffatto agire dell'Università**, atteso che **nulla risulta essere stato verbalizzato in merito alle procedure di valutazione svolte, in concreto, dalla Commissione esaminatrice per ciascun singolo candidato, ivi compresa l'odierna ricorrente, la quale – giustamente – ha il pieno diritto di conoscere la valutazione del proprio curriculum da parte della predetta Commissione ed il processo logico presupposto all'attribuzione del punteggio indicato in graduatoria per ciascun singolo candidato.**

Non vi è dubbio, infatti, che l'Ateneo debba dare documentato conto delle scelte operate in sede di valutazione dei candidati, in merito a ciascuna voce indicata in graduatoria, la quale reca le seguenti colonne:

Posizione	Matricola	Test Superato SI/NO	Esami Sostenuti	Esami Previsti	% Esami sostenuti	CFU	Congruenza Programma Totale/Parziale	Fuori Corso SI/NO	Data di nascita	Corso di Provenie nza	Esito
-----------	-----------	---------------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-----	--	-------------------------	--------------------	-----------------------------	-------

E quindi, deve essere possibile potere conoscere e prendere visione di ogni e qualsiasi atto e/o verbale della predetta Commissione che renda conto della valutazione della posizione e curriculum di ciascun singolo candidato in riferimento alle seguenti colonne e voci di giudizio indicate nella graduatoria: “Test Superato SI/NO”; “Esami Sostenuti”; Esami Previsti”; “CFU”; “Congruenza Programma Totale/Parziale”; “Fuori Corso SI/NO”; “Corso di Provenienza”.

Ciò in ragione del fatto che tali criteri costituivano oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini del posizionamento in graduatoria e della conseguente ammissione o meno al corso di laurea.

Ebbene, il fatto che le schede valutative riconducibili a ciascun candidato non esistano costituisce un gravissimo *vulnus* e profilo di illegittimità della procedura concorsuale, che impedisce di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per addivenire all’attribuzione dei punteggi ai singoli candidati ed alla conseguente redazione della graduatoria.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela.

Infatti, a tale riguardo, stando agli atti prodotti dall’Università, si ripete come di tale valutazione dei candidati, non risulta esservi o, comunque, non è stato reso conoscibile, alcun verbale, atto e/o scheda di valutazione emanata dalla Commissione all’uopo preposta, che renda note le modalità, i criteri logici e le motivazioni, che hanno portato la Commissione di Ateneo medesima ad attribuire i punteggi poi esplicitati nella graduatoria pubblicata il 12 ottobre 2022.

Com’è noto, il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali **impone** – come è scontato che sia – **la verbalizzazione** di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione. La verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso

un'ideale rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

Proprio in un caso analogo afferente a test di ammissione alla facoltà di medicina è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

Ciò posto, non è dubitabile che l'assenza o, comunque, la mancata conoscibilità di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività dispiegata in merito alla valutazione dei candidati, non consenta al Giudice Amministrativo di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per addivenire alla decisione di attribuire i relativi punteggi di merito ai singoli candidati ed, anche, al ricorrente (**cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070**).

Ne deriva l'illegittimità dell'agire dell'Università e, di conseguenza, anche della impugnata graduatoria pubblicata il 12 ottobre 2022.

I.2. Ad ogni buon conto, si censura espressamente, in ogni caso, la graduatoria e l'attività di valutazione dei singoli candidati svolta dall'Università ed, in particolare, dalla Commissione all'uopo preposta.

A tale fine, occorre precisare come i criteri di valutazione delle domande, così come stabiliti dal bando di concorso in questione al punto 5 *“VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI”* (**cfr. doc. n. 1**) non risultano essere stati rispettati e/o, comunque, non è possibile ricostruire la correttezza dell'operato della Commissione a tale riguardo, anche alla luce di quanto argomentato in precedenza.

Infatti, andando a leggere la graduatoria (**cf. doc. n. 2**), emerge chiaramente che questa in alcun modo riporta nel dettaglio i riferimenti, per ciascun candidato, delle condizioni riferibili a tali criteri di valutazione della domanda.

Ma vi è di più. Appare *ictu oculi*, dalla lettura della graduatoria medesima, che questa sia stata redatta in modo assolutamente errato e/o illegittimo.

Per quanto di specifico riferimento di parte ricorrente, si ribadisce come essa sia stata addirittura collocata in **due posizioni differenti: l'una in posizione n. 33, con n. 15 esami e 158 CFU riconosciuti; l'altra in posizione n. 35, con n. 14 esami e 162 CFU riconosciuti.**

Di seguito un estratto della graduatoria (**pag. n. 38, doc. n. 2**)

33	2073093	NO	16	25	64,0%	158	Parziale	NO	02/10/1990	Medicina	IDONEO
34	2067586	NO	15	24	62,5%	49	Parziale	NO	14/06/1999	Medicina	IDONEO
35	2073093	NO	14	23	60,9%	162	Parziale	NO	02/10/1990	Medicina	IDONEO

Ebbene, **come è possibile tale duplice valutazione?** Di certo, avrebbe meritato ben altro riscontro l'accesso agli atti formulato dalla ricorrente.

Altresì non può non rilevarsi, dall'esame della graduatoria, che sono presenti candidati con meno esami e meno CFU, collocati davanti ad altri candidati in possesso di maggiori esami e CFU, pur a parità del criterio (apparentemente dominante e prioritario) del "Test Superato SI/NO".

Andando ad esaminare, ad esempio, la graduatoria del V anno per l'accesso a medicina (**pag. 37, doc. n. 2**), si vede chiaramente che il candidato alla posizione 13 (in possesso di 15 esami e di 153 CFU) si trova davanti al candidato alla posizione 14 (in possesso di 29 esami e 222 CFU (!)). E così accade anche per altre posizioni e candidati.

Ebbene, non può essere ammissibile che, per la stessa procedura selettiva, candidati più meritevoli si trovino in posizione peggiore rispetto a candidati meno meritevoli, sotto il profilo del curriculum.

Anche perché il criterio dominante che deve essere adottato – giusto Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, Allegato n. 2, punti 12 e seguenti (**doc. n. 5**) – nell'ambito delle procedure di ammissione ad anno successivo al primo, deve essere quello riconducibile al possesso dei CFU e delle necessarie propedeuticità ("... *le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili per ciascun anno di corso ... Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici ...*"). Altri criteri non sono previsti dalla decretazione ministeriale.

Peraltro, l'aver adottato criteri di prevalenza o preferenza ulteriori rispetto al possesso di CFU o esami sostenuti – nemmeno trasparenti e/o correttamente applicati – costituisce ulteriore vizio della procedura per violazione della decretazione ministeriale sopra richiamata.

II

Errata ed illegittima valutazione del percorso formativo e del curriculum di parte ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Bando di ammissione ad anni successivi al primo a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

II.1. Occorre rilevare, altresì, che, ove l'Università degli studi di Roma La Sapienza avesse valutato correttamente la domanda della ricorrente, questa avrebbe – di certo – visto accogliere la propria domanda di iscrizione al V anno, sulla base del proprio curriculum formativo e dei CFU acquisiti nella pregressa carriera universitaria.

Invero, la ricorrente sarebbe risultata in possesso dei CFU (nel numero di 158) sufficienti e delle condizioni necessarie per ottenere l'iscrizione al V anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, ciò in quanto studentessa iscritta al V anno di Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" (Tirana).

In particolare, la ricorrente risulta in possesso del seguente curriculum (**doc. n. 6**):

ESAME	CFU (crediti)	VOTO	DATA
Lingua Inglese	6	Idoneo	19/10/2018
C.I. Fisica e Statistica	12	19	11/07/2019
C.I. Istologia	9	20	22/07/2019
C.I. Biologia e Genetica	10	24	24/07/2019
C.I. Anatomia 1	10	30	20/02/2020
C.I. Anatomia 2	5	23	09/07/2020
C.I. Fisiologia	18	27	15/07/2020
C.I. Chimica e Propedeutica Biochimica	7	19	18/02/2021

C.I. Biochimica	14	24	08/03/2021
Bioetica 3	1	Idoneo	26/07/2021
C.I. Semeiotica Clinica	6	25	28/07/2021
C.I. Microbiologia	10	25	28/09/2021
C.I. Scienze Umane	6	27	11/10/2021
C.I. Medicina di Laboratorio	10	25	14/10/2021
C.I. Dermatologia	3	22	02/03/2022
Medicina pratica 3	20	30	29/06/2022
C.I. Patologia Sistematica II	12	22	20/07/2022
C.I. Patologia Sistematica III Modulo malattie del sangue	3	24	08/07/2022
C.I. Patologia Sistematica III Allergologia e Immunologia Clinica	1	29	21/07/2022
Bioetica 2	2		
C.I. Immunologia ed Immunopatologia	7		
C.I. Patologia e Fisiopatologia Generale	14		
C.I. Patologia Sistematica I	8		
C.I. Specialistiche	7		
C.I. Anatomia Patologica	11		
C.I. Farmacologia	10		
C.I. Patologia Sistematica III (8.0) Malattie Infettive	3		

La ricorrente, seppure è stata qualificata come “Idonea”, con ben n. 158 CFU, non è stata collocata tra i candidati ammessi alla iscrizione.

Ciò del tutto illegittimamente, atteso che altri candidati con un numero di CFU uguale od inferiore a quello della ricorrente sono risultati ammessi al V anno del corso di laurea in medicina.

In particolare, di seguito solo alcuni dei clamorosi errori e/o incongruenze riscontrate nella graduatoria di medicina in lingua italiana:

- nella graduatoria del V anno sono presenti numerosi candidati ammessi, con un numero di CFU inferiore a quello della ricorrente: ad esempio, tra gli studenti provenienti, come la ricorrente, da Tirana, ci sono: posizione n. 13, con 15 esami e 153 CFU; posizione n. 17, con 14 esami e 140 CFU. La ricorrente – ricordasi – ha ben 16 esami e ben 158 CFU, ma è stata collocata, inspiegabilmente alla posizione n. 33 (o n. 35, tale aspetto è del tutto oscuro).

- nella graduatoria del V anno sono presenti candidati, come quelli indicati in precedenza, che avevano presentato domanda per l'accesso al IV anno, ma che sono stati inseriti, invece, in quella del V anno, peraltro, con un numero inferiore di esami previsti per il IV anno (16) anziché 25 per il V anno. Tale aspetto incide ovviamente sul criterio del “percentile” adottato dall'Università tra esami sostenuti ed esami previsti, atteso che per il IV anno sono necessari meno esami, rispetto a quelli del V anno, con conseguente valutazione percentuale diversa.

Ebbene, tale valutazione si appalesa assolutamente illegittima e violativa del principio meritocratico.

Tale aspetto si appalesa ancor più illegittimo ed oscuro anche in ragione di quanto dichiarato dall'Università nella Nota di riscontro all'accesso agli atti di parte ricorrente, secondo cui non sono state redatte delle schede di valutazione dei singoli candidati da parte della Commissione (“... *Si comunica che la Commissione stante l'elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria*”).

II.2. Nel caso di specie, si osserva, peraltro, come non può, di certo, costituire aspetto penalizzante per la ricorrente il non avere superato il test di ingresso in Italia.

In tal senso, **T.A.R. Lazio - Roma (Sezione III, sentenze n. 5909/2019 e n. 3759/2020)**, che ha accolto l'impugnativa, avverso un siffatto diniego all'immatricolazione, proposta dalle parti ricorrenti, aventi crediti formativi “spendibili” al corso di laurea per cui era stata presentata istanza, rilevando espressamente la “*possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso un'altra facoltà, senza che sia necessario affrontare il test (previsto in via esclusiva per il primo accesso a “Medicina e Chirurgia”), ove l'amministrazione universitaria riconosca l'equipollenza di tali esami con quelli previsti in tale facoltà, con maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l'immatricolazione in anno successivo al primo, e sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili (in tal senso, ex multis, questa Sezione, sentenza n. 1718/2019)*”.

Il Giudice Amministrativo ha, infatti, richiamato i principi interpretativi desumibili dalla **nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015**, il cui percorso argomentativo può essere, per quanto qui interessa, sintetizzato nei termini che seguono:

- il superamento del test, di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore;
- coerentemente, pertanto, la citata normativa richiede che le prove di cui trattasi siano riferite al livello formativo assicurato, appunto, dagli studi liceali, in un logico “continuum temporale” fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea di cui trattasi;
- nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall'art. 3, commi 8 e 9 del d.m. del 16 marzo 2007 (recante la “Determinazione delle classi di laurea magistrale”), limitandosi, infatti, tali norme a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio non solo ad una diversa università, ma anche ad un diverso corso di laurea;
- solo per il primo accesso alla facoltà appare, pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute;
- per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da università straniere, l'ammissione agli studi universitari si pone come requisito pregresso, divenuto irrilevante in quanto superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario (che deve, comunque, essere oggetto di rigorosa valutazione);
- non si pone, conclusivamente, alcun problema di “elusione” del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, comunque rispettose delle capacità formative delle università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, non senza un rigido e serio controllo del percorso formativo dello studente che chiedi il trasferimento da altro Ateneo.

Le conclusioni sopra esposte appaiono, inoltre, conformi alla ratio, che giustifica sul piano costituzionale e comunitario la stessa previsione del cosiddetto “numero chiuso”, ovvero dell'accesso programmato a facoltà in cui il numero degli iniziali aspiranti superi di gran

lunga le capacità formative degli atenei, nonché – per quanto noto in sede di programmazione – alle esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti (si confronti, per il principio, Corte Costituzionale, sentenza 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307; sentenza 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente l. n. 341/1990, come modificata con l. n. 127/1997 sulla base di principi speculari a quelli ora deducibili in rapporto alla l. n. 264/1999; Corte di Giustizia dell'Unione europea, III sezione, 12 giugno 1986).

Per tutto quanto sopra esposto, quindi, la ricorrente, dovrà vedere accolta la propria domanda di iscrizione al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università in epigrafe.

III

Illegittima determinazione del contingente di posti per l'ammissione e/o trasferimento e/o passaggio ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza a.a. 2022/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.

Si censura, altresì, per mero scrupolo difensivo la illegittima determinazione dell'Università in epigrafe del numero dei posti resi disponibili per la procedura selettiva in questione, in quanto inferiore alla capacità formativa dell'Ateneo medesimo.

Ebbene, si contesta espressamente tale offerta formativa per anno successivo al primo per il corso di laurea in questione, in quanto risulta essere **carente di istruttoria** e, comunque, essere stata adottata e/o deliberata senza che siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità della sede universitaria e verifiche delle effettive capacità didattiche.

Ebbene, l'All. 2 del DM 583 del 24 giugno 2022 prevede che: “13. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o

comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca ... I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. **In esito alla documentata disponibilità di posti** liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno”-

Invero, nel caso di specie, **non solo** non è stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dell'ateneo (nessun verbale e/o atto risulta esistente e/o, comunque, è stato trasmesso), **ma, altresì**, emerge che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive.

Pertanto, si contestano le deliberazioni, ove esistenti, degli organi accademici degli Atenei, in quanto del tutto carenti dell'istruttoria necessaria e presupposta.

Invero, di recente, il Consiglio di Stato ha censurato la illegittima, inferiore e sottodimensionata determinazione del contingente di posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria.

In particolare, il Consiglio di Stato (***ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 3754/2019 del 22 luglio 2019***) ha avuto modo di accogliere la censura relativa al sottodimensionamento dei posti per tale anno accademico, avendo “Rilevato che, ad un primo esame, l'oggetto del giudizio s'incentra sulla legittimità – sub specie della ragionevolezza ed adeguatezza – del procedimento relativo alla programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria; Considerato che l'aumento dei posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, disposto sia pur a partire dell'a. acc. 2019/2020, è indizio serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi disponibili, compresi quelli per cui è causa, cosa, questa, che non smentisce, ma rende l'accesso programmato ai corsi medesimi fondato su numeri dell'offerta formativa, al contempo più realistici in sé ed adeguati ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri”; in ragione di ciò è stato stabilito che al ricorrente “dev'essere in via cautelare garantito, allo stato, il proficuo inizio e svolgimento del corso di studi intrapreso”.

È di tutta evidenza come tale indebita riduzione del contingente adottata dall'Università si ponga in aperta **violazione**, non solo della **Legge n. 264/1999**, ma, altresì, dei **principi costituzionali** individuati:

- a) dagli **articoli 33 e 34 della Costituzione**, i quali impongono l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile il diritto allo studio e la formazione universitaria;
- b) dall'**articolo 32 della Costituzione**, il quale prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

Ne consegue che, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore al fabbisogno ed alla capacità formativa degli Atenei contrasta con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti individuati dal fabbisogno medesimo, nel rispetto dei precetti costituzionali sopra richiamati, riconducibili, per l'appunto, alla soddisfazione della domanda di formazione universitaria ed al corretto futuro funzionamento del SSN e, quindi, della tutela della salute del cittadino.

Ciò anche alla luce del fatto che la situazione di emergenza sanitaria in atto, derivante dalla diffusione del COVID-19, ha evidenziato quanto fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario e la determinazione del contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove sia medici sia gli operatori sanitari con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto insufficienti a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza.

Pertanto, in conclusione, si contestano le determinazioni dell'Università (carenti di istruttoria), riguardo il numero dei posti per l'iscrizione ad anno successivo al primo, a valere sul corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in quanto inferiore alla capacità formativa dell'Ateneo medesimo.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, con conseguente immatricolazione,

con riserva, in caso anche in sovrannumero, al V anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università in epigrafe.

Ciò essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di una iscrizione immediata, parte ricorrente medesima non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

In pratica, in mancanza della sospensione degli atti impugnati, parte ricorrente **si vedrebbe sostanzialmente ferma nel proprio percorso universitario**,

Ne deriva che il provvedimento di sospensione degli atti impugnati, nonché - se del caso - l'iscrizione con riserva al V anno di parte ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, alla luce dei motivi di censura esposti.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (**altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Università, laddove concesso**), nonché il giusto contemperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo della Lazio – Roma, *contrariis reiectis*, Voglia, previo accoglimento dell'istanza cautelare avanzata e sospensione degli atti impugnati, con riferimento alla procedura di selezione oggetto di ricorso, disporre l'ammissione della ricorrente al V anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, a.a. 2022/2023, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. In caso anche con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a., nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego all'iscrizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a., per la condanna dell'Università resistente, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso ritualmente formulata, con riferimento al concorso per l'ammissione ad anno successivo al primo per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, anno accademico 2022/2023:

- tutti gli atti e i verbali della Commissione di Ateneo all'uopo preposta, relativi alla valutazione delle domande presentate dai candidati, con specifico riferimento a quella della odierna istante e a quelle dei candidati poi dichiarati assegnati;
- tutti gli atti e i verbali relativi alle operazioni di redazione della graduatoria in questione.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite alle Amministrazioni resistenti, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 9 dicembre 2022

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

PELLEGRINI
QUARANTOTTI
CRISTIANO

Firmato digitalmente da
PELLEGRINI
QUARANTOTTI CRISTIANO
Data: 2022.12.12 11:30:57
+01'00'